

MALATTIA

Le nuove regole del DL 25-6-2008 n. 112

Lo scorso 28 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 fortemente voluto dal ministro Brunetta.

In questo scritto desideriamo mettere subito in evidenza il cambiamento delle norme che regolano la malattia dei dipendenti pubblici. Per maggiore completezza qui di seguito, riportiamo il testo integrale dell'articolo di nostro interesse.

Art. 71

(Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a *day hospital*, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Al momento vogliamo evidenziare la modifica delle fasce orarie di reperibilità che non sono più: 10-12 e 17-19 ma dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00, tutti i giorni compresi i non lavorativi e i festivi.

Per quanto riguarda le norme previste dal comma 2 possiamo, attualmente, rassicurare i lavoratori in quanto con nota del 4 luglio il Ministero della Funzione Pubblica fa una parziale retromarcia indicando i medici di medicina generale i c.d. "medici di famiglia o di base" come titolari della facoltà di produrre il certificato medico. Quindi tutto rimane come prima ed è, in ogni caso, il medico di base preposto alla compilazione del certificato di malattia.

Per un più approfondito esame del decreto, vi rimandiamo al prossimo numero del nostro giornalino "Prendiamo la Parola".

I nostri delegati eletti nella lista **Slai Cobas** sono:

Ivan Bettini 02/2484919 - Antonio Cusimano 347/0012660

Altri contatti: Angela Foggetta 0288462331 — Michele Michelino cell. 335/7850799

sito web: www.ComuneDiMilanoCollettivoPrendiamoLaParola.org / email: prendiamolaparola@yahoo.it

Fax: 1782216176